



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE SICILIA**

Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO  
CENTRALINO: 091.680.84.02  
Indirizzo Internet: [www.lnd.it](http://www.lnd.it)  
E-Mail [crLnd.sicilia01@figc.it](mailto:crLnd.sicilia01@figc.it)



**STAGIONE SPORTIVA 2014/2015**  
**COMUNICATO UFFICIALE N° 416 TFT 28**  
**DEL 17 MARZO 2015**

**1. GIUSTIZIA SPORTIVA**

**DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE**

**DEFERIMENTI**

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Roberto Vilardo, Vice Presidente, dal Dott. Pietroantonio Bevilacqua e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con l'intervento del Sostituto Procuratore Federale Avv. Giulia Saitta, per delega del Presidente Federale, si è riunito il giorno 17 marzo 2015 ed ha assunto le seguenti decisioni.

**Procedimento n°554/B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Venetico (matr. 932418)

Presidente all'epoca dei fatti Sig. Mandanici Tindaro

N°7 calciatori meglio indicati in dispositivo

Campionato di Prima Categoria 2013/2014

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 19/01/2015 prot. 11.679 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse, né hanno fatto pervenire memorie a difesa.

Il rappresentante della Presidenza Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Ammenda di € 700,00 a carico della società deferita;
- Inibizione per mesi tre a carico del dirigente deferito;
- Ammonizione con diffida a carico dei tesserati deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, applica:

l'ammenda di € 280,00 a carico della A.S.D. Venetico (matr. 932418);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig.Mandanici Tindaro;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori:

La Macchia Francesco, Donia Giovanni, Previti Alessandro, Virgillito Marco, Puiu Ionut Alexandro, (tesserati ASD Venetico);

Leone Francesco (oggi tesserato ASD Citta Di Villafranca);

Macaran Gabriele (oggi tesserato ASD Spadaforese).

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

### **Procedimento n°555/B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Milo (matr. 917936)

Presidente all'epoca dei fatti Sig. La Mendola Giuseppe

N°4 calciatori meglio indicati in dispositivo

Campionato di Prima Categoria 2013/2014

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 19/01/2015 prot. 11.680 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma hanno fatto pervenire certificazioni mediche relative ai calciatori deferiti comprovanti la idoneità all'attività sportiva.

Il rappresentante della Presidenza Federale si è conseguentemente rimessa alle decisioni del Tribunale Federale Territoriale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone il proscioglimento della A.S.D. Milo (matr. 917936), del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. La Mendola Giuseppe, dei calciatori:

De Carlo Enrico, De Luca Francesco, (tesserati A.S.D. Milo)

Puglisi Rosario Simone (oggi tesserato A.S.D. Pol. Aci Bonaccorso);

Trefiletti Salvatore, (oggi tesserato G.S.C. Calatabiano A.S.D.).

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

### **Procedimento n°556/B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Partinicaudace (dal 14/07/2014 ASD Audace Partinico Borgetto matr. 915563)

Presidente all'epoca dei fatti Sig. Lombardo Marcello

N°19 calciatori meglio indicati in dispositivo

Campionato di Prima Categoria 2013/2014

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 19/01/2015 prot. 11.681 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse tuttavia hanno fatto pervenire le certificazioni mancanti fatta eccezione per i calciatori Faragone Alessandro e Bono Giuseppe.

Il rappresentante della Presidenza Federale si è rimesso alle decisioni del Tribunale Federale Territoriale per quanto ai calciatori per i quali è stata prodotta la prescritta certificazione medica, ha insistito sui motivi di deferimento per gli altri ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Ammenda di € 200,00 a carico della società deferita;
- Inibizione per mesi tre a carico del dirigente deferito;
- Ammonizione con diffida a carico dei tesserati deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone il proscioglimento dei calciatori Cracchiolo Giuseppe, Amiri Gaspare, Brugnano Salvatore, Cammarata Giovanni, Celestra Antonio, Croco Roberto, Di Trapani Giuseppe, Lombardo Luca, Pullara Vincenzo, Ragusano

Antonino, Romano Alessandro, Viola Antonino, Rinaudo Giuseppe (tesserati ASD Partinicaudace dal 14/07/14 ASD Audace Partinico Borgetto);  
 Imperiale Matteo Rosario (oggi tesserato ASD Atletico Trappeto)  
 Ligtino Ruben, Scrozzo Salvatore, Scozzo Alessandro, (oggi tesserati ASD Nuova Sancis), e applica:

l'ammenda di € 80,00 a carico della A.S.D. Partinicaudace (dal 14/07/2014 ASD Audace Partinico Borgetto matr. 915563);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig.Lombardo Marcello;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Faragone Alessandro (tesserato ASD Partinicaudace dal 14/07/14 ASD Audace Partinico Borgetto) e Bono Giuseppe tesserato ASD Nuova Sancis).

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

### **Procedimento n°557/B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Raddusa (matr. 937800)

Presidente all'epoca dei fatti Sig. Scalisi Francesco

N°3 calciatori meglio indicati in dispositivo

Campionato di Prima Categoria 2013/2014

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 19/01/2015 prot. 11.682 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire, nei termini, memorie a difesa.

Il rappresentante della Presidenza Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Ammenda di € 300,00 a carico della società deferita;
- Inibizione per mesi tre a carico del dirigente deferito;
- Ammonizione con diffida a carico dei tesserati deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale applica:

l'ammenda di € 120,00 a carico della A.S.D. Raddusa (matr. 937800);  
 l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Scalisi Francesco;  
 l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori:  
 Cunsolo Nicola, D'aquino Vincenzo, Paterniti Serafina Giuseppe (tesserati ASD Raddusa).  
 Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

### **Procedimento n°558/B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. S. Basilio (matr. 916584)

Presidente all'epoca dei fatti Sig. Virgilio Antonino

N°3 calciatori meglio indicati in dispositivo

Campionato di Prima Categoria 2013/2014

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 19/01/2015 prot. 11.683 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire, nei termini, memorie a difesa.

Il rappresentante della Presidenza Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Ammenda di € 300,00 a carico della società deferita;
- Inibizione per mesi tre a carico del dirigente deferito;
- Ammonizione con diffida a carico dei tesserati deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale applica:

l'ammenda di € 120,00 a carico della A.S.D. S. Basilio (matr. 916584);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Virgilio Antonino;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori:

Amadore Davide, Barone Marco (tesserati ASD S. Basilio);

Franchina Daniele (tesserato ANSPI S. Lorenzo Group).

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Tribunale Federale Territoriale  
Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

**Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 17 marzo 2015**

**Il Segretario  
Maria Gatto**

**Il Presidente  
Ing. Prof. Santino Lo Presti**